



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 122/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Valeria Mistretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Società NAVIGANDO srls - P.I. 02548390901 - con sede legale in Sassari (SS), via Predda Niedda n. 22, nella persona del legale rappresentante;

- SPANU Francesco, nato a Sennori (SS) il 14.10.1965, C.F. SPNFNC65R14I614P, residente in viale ARSIA n. 90, pi. 1, int. 1, Carbonia (SU), in proprio e in qualità di rappresentante legale della società NAVIGANDO srls;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco COGHE (C.F. CGHMRC66C23B745Q PEC avv.marcocoghe@pec.it) presso il cui studio in Carbonia, via Nuoro n. 17, sono elettivamente domiciliati.

Visto l'atto di citazione depositato il 10 settembre 2024, iscritto al n. 26236 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria

MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, e l'Avvocato Marco COGHE per i convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 10 settembre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. SPANU in proprio e in qualità di rappresentante legale della società "NAVIGANDO srls" e la società nella persona del legale rappresentante per sentirli condannare al pagamento, in favore di ARGEA, della somma di euro 67.403,54 (*rectius* in favore della Regione Autonoma della Sardegna, della somma di 140.400,00 euro), o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

Il procedimento è stato avviato a seguito della comunicazione da parte della Sezione operativa navale di Alghero della Guardia di Finanza, con nota prot. 192972 del 2/11/2023, di una denuncia di danno erariale in ordine a violazioni su finanziamenti concessi a favore della Società NAVIGANDO srls, rappresentata dal sig. SPANU Francesco. Sulla vicenda, come comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (ai sensi dell'art 129, comma 3, del D.lgs. 271/89) in data 26/04/2023, era stato aperto il procedimento penale n. 7472/2021 R.C., esitato nell'esercizio dell'azione penale nei confronti di SPANU Francesco in ordine al delitto di truffa aggravata di cui agli artt. 61, comma 1 n. 7 e 640 bis c.p., perché, quale legale rappresentante della NAVIGANDO srls, nell'ambito di una richiesta di

finanziamento con riferimento ai "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e Territori Svantaggiati" della R.A.S., con artifici e raggiri, induceva in errore la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere le provvidenze di cui sopra, e così procurava a sé (ovvero alla predetta società) l'ingiusto profitto rappresentato dall'ottenimento di contribuzioni per euro 140.400 (relativi al 1° SAL), con corrispondente, rilevante danno patrimoniale per la persona offesa.

Nei confronti della suddetta Società, i militari avevano condotto dal 17.04.2021 al 17.12.2022 un'attività di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. n. 68/2001, tesa a ricercare e reprimere possibili violazioni, relative alla percezione di un finanziamento pubblico a valere sui "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)", con il relativo bando adottato con Determinazione n. 3377/248 del 16 maggio 2013 dalla RAS - Centro Regionale di Programmazione, in attuazione delle Direttive dei "Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati" approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione del 14 maggio 2013, n. 19/2, con la quale sono state integrate le Direttive precedentemente adottate ai sensi della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 37 e 38 di attuazione delle D.G.R. n. 48/10 del 27.10.2009 e n. 50/10 del 21.12.2012.

L'iniziativa imprenditoriale proposta dal sig. SPANU si inquadrava nel settore della nautica, in particolare in quello del trasporto di turisti attraverso l'utilizzo di una barca a vela; l'attività imprenditoriale avrebbe dovuto essere localizzata presso il Porto Turistico di Alghero e nelle immediate vicinanze

del Parco Nazionale dell'Asinara, del "santuario dei cetacei" e dell'Area Marina protetta dell'Asinara e dell'Isola Piana, sviluppandosi principalmente nell'arco di 6 mesi (periodo da maggio a ottobre), in collaborazione con uno skipper con provata esperienza, allo scopo di realizzare e offrire servizi legati a itinerari e visite guidate. Si prevedeva pertanto l'acquisto di una unità da diporto a vela e la realizzazione di un piano marketing, di un sito web aziendale e servizi di dépliant aziendale.

Nel corso delle attività ispettive eseguite dalla Guardia di Finanza sono emersi, tra l'altro, elementi penalmente rilevanti a carico del sig. SPANU, in quanto è stato appurato che il finanziamento pubblico sopra menzionato non sarebbe stato destinato, nei tempi e modi in cui avrebbe dovuto esserlo, al perseguimento dell'iniziativa di pubblico interesse per la quale era stato concesso.

Nella domanda di accesso al beneficio economico in argomento, trasmessa in data 30.09.2014, l'istante, tra l'altro, confermava la localizzazione dell'intervento in Alghero (SS), nel Porto Turistico presso Aquatica Marina, Via Banchina Porto snc (ubicazione da attivare), prevedeva una data di avvio di realizzazione del Programma (10 marzo 2015) e una data di ultimazione dello stesso (30 maggio 2015), evidenziava che la tipologia di intervento si sarebbe concretizzata in una nuova attività produttiva, che la disponibilità dell'immobile interessato dal piano aziendale si sarebbe legittimato per il tramite di un contratto di affitto per un posto barca con la società Aquatica di Alghero, indicava una spesa ammissibile ad agevolazione pari a euro 240.000,00 e un contributo concedibile pari a euro 156.000,00.

Con determinazione prot. n. 10671 rep. n. 692 del 17.11.2015 della RAS -

Centro Regionale di Programmazione - venivano concessi alla NAVIGANDO srls i seguenti contributi: a) per gli investimenti relativi al Programma degli Investimenti Produttivi per programmi realizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, un contributo in conto impianti di euro 156.000,00; b) per gli investimenti relativi al Programma dei Servizi Reali ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, un contributo in conto capitale di euro 7.150,00; c) per gli investimenti relativi al Programma delle Spese di Gestione ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, un contributo in conto capitale di euro 34.150,00, per un totale di euro 197.300,00. La NAVIGANDO SRLS procedeva pertanto all'acquisto di una unità da diporto modello BAVARIA 51 5 cabine dalla ALBATROS RIMINI DI BACCHELLI CLAUDIO E C SAS, del valore complessivo di euro 292.800,00 (euro 240.000,00 e IVA euro 52.800,00), come da fatture riscontrate.

La RAS ha liquidato in data 2.09.2021 il primo stato di avanzamento lavori di importo pari a euro 140.400,00, a seguito della determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 819 prot. n. 5795 datata 2 agosto 2021.

Le indagini espletate hanno permesso di appurare che la NAVIGANDO SRLS, in atti rappresentata dal sig. SPANU Francesco, avrebbe tenuto una condotta dolosa volta a concretizzare una distrazione del finanziamento pubblico di euro 140.400,00 ottenuto quale 1° SAL per scopi diversi da quelli previsti dai "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)", sulla base delle circostanze di seguito indicate: 1) ha lasciato la disponibilità commerciale alla soc. CAGLIARI

SAILING CHARTER dell'unità da diporto in contesto, procurando un indebito vantaggio a questa impresa in violazione dell'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/06; 2) ha presentato, a corredo della domanda di accesso al beneficio economico, un contratto di ormeggio/posto barca in Alghero (SS) di fatto mai stipulato con la soc. AQUATICA SRL; 3) ha sistematicamente impiegato l'unità da diporto MEDITERRANEA RM4634D con modalità difformi da quelle indicate nel Piano Descrittivo dell'Attività datato 16.09.2014, mediante l'impiego della stessa in località diverse dalle aree facenti parte del "PSL Porto Torres"; 4) ha stipulato un contratto di "svernamento", ossia un contratto temporaneo di otto mesi da ottobre 2021 a maggio 2022 di fruizione di posto barca, con la GE.CAS. Gestioni Castelsardo s.r.l. solo in data 8 ottobre 2021; 5) ha adibito l'unità da diporto MEDITERRANEA RM4634D per la sola locazione (e non già per il noleggio, escludendo la possibilità che la stessa potesse imbarcare personale navigante dipendente e, quindi in grado di effettuare escursioni nelle aree previste dal piano dell'iniziativa); 6) non ha mai richiesto all'Ente Gestore dell'A.M.P. "Isola dell'Asinara" le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività al suo interno, consentite e previste dal D.M. 30.07.2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 7) ha effettivamente impiegato la citata unità da diporto negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, come documentato dai contratti di locazione e dalle fatture fiscali acquisite agli atti, in zone non ricadenti nel PSL di Porto Torres.

Alla luce dei fatti descritti, con atto ex art. 67 c.g.c., il signor SPANU e la NAVIGANDO srls in persona del suo legale rappresentante sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni in ordine alla responsabilità per il danno

erariale di euro 140.400,00 cagionato alla Regione Autonoma della Sardegna.

In assenza di deduzioni da parte degli invitati, è stato emesso l'atto di citazione.

Secondo la Procura, infatti, l'indebito incremento del reddito di un'impresa che non ha realizzato il programma per il quale le risorse in oggetto sono state concesse, determina la violazione del rapporto di servizio che s'instaura tra il percettore del contributo e l'Erario, volto alla conservazione di un'attività imprenditoriale in un'area economicamente svantaggiata del territorio sardo.

Risulterebbe, altresì, acclarato il nesso causale tra il danno, pari all'importo erogato dalla RAS, quantificato nella somma di euro 140.400,00, e la condotta del soggetto invitato, condotta connotata da dolo poiché scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione documentale di requisiti non sussistenti e di attività mai espletate allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico non dovuto. Sussisterebbe, inoltre, un occultamento doloso del danno, il cui disvelamento è stato raggiunto solo a conclusione delle indagini condotte dalla Sezione operativa di Alghero della Guardia di Finanza, la quale, nell'ambito delle iniziative istituzionali finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, ha potuto verificare le caratteristiche effettive dell'attività svolta e la falsità dell'attestazioni fornite dal beneficiario.

La NAVIGANDO srls e il sig. Francesco SPANU si sono costituiti con il patrocinio dell'Avvocato Marco COGHE con memoria depositata il 23 giugno 2025, nella quale, premessa una precisazione in merito al presumibile errore materiale contenuto nelle conclusioni della citazione, hanno

rappresentato che il finanziamento pubblico erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla NAVIGANDO srls in data 2.09.2021 (1° SAL di euro 140.400,00) è stato restituito dalla Società e dal suo legale rappresentante SPANU Francesco in data 1.08.2024, ossia ancor prima della notifica della citazione, che ha determinato l'instaurazione del presente procedimento, da parte della Procura Regionale della Corte dei conti.

In particolare, con comunicazione del 16.05.2024 inoltrata al Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, il sig. SPANU Francesco, in qualità di legale rappresentante della NAVIGANDO srls, ha rinunciato alle agevolazioni previste dal bando “misure di sostegno all'attività di impresa nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati della Sardegna”, provvedendo alla restituzione delle somme erogate alla Società.

Le ragioni di tale decisione sono da ricollegare all'acclarata impossibilità di adempiere al programma indicato nel Piano Aziendale originariamente predisposto dal consulente incaricato, perché nell'arco di tempo trascorso tra l'emissione del decreto di autorizzazione provvisoria alla concessione del contributo, risalente al 2015, e il pagamento del 1° S.A.L. avvenuto nel settembre 2021, ossia dopo 6 anni, le regole erano inopinatamente cambiate e i costi pianificati nel progetto di fattibilità ampiamente lievitati, in tal modo rendendo l'iniziativa progettuale non più conveniente dal punto di vista imprenditoriale. Motivo per il quale il sig. SPANU ha rinunciato al finanziamento regionale, restituendo ciò che era stato liquidato con il 1° S.A.L. maggiorato degli interessi calcolati dalla Regione Sardegna sulla base delle disposizioni del bando.

In conclusione, la difesa ha chiesto che, non sussistendo alcun danno erariale nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, per avere la NAVIGANDO SRLS e il sig. SPANU Francesco provveduto alla restituzione del contributo erogato a titolo di 1° S.A.L., maggiorato degli interessi, la Corte voglia assolvere i convenuti dichiarando l'estinzione del procedimento.

In data 23 giugno 2025 la Procura ha depositato una nota con la quale, confermato il refuso contenuto nel P.Q.M. dell'atto di citazione, ha segnalato che, come già risultante dagli atti depositati in giudizio, il difensore delle parti convenute – NAVIGANDO srls e SPANU Francesco – Avvocato Marco COGHE lo scorso 14 ottobre 2024 aveva trasmesso alla Procura una nota nella quale rappresentava che la Società aveva già provveduto a formalizzare la rinuncia ai contributi oggetto di giudizio e alla restituzione integrale degli stessi, versando una somma comprensiva anche degli interessi legali, per complessivi euro 158.426,98, come da contabilità allegata alla nota e versata agli atti del giudizio. In considerazione di quanto sopra, la Procura, nel rimettersi alla Sezione per ogni valutazione relativa al prosieguo del giudizio, ha preannunciato l'intendimento di concludere all'udienza di trattazione affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale soddisfacimento della pretesa erariale.

Il 15 luglio 2025 il difensore dei convenuti ha depositato una nota del Centro Regionale di Programmazione della RAS che conferma l'avvenuta ricezione della somma di euro 158.426,98, di cui euro 140.400,00 a titolo di contributo erogato ed euro 18.026,98 di interessi maturati, come stabilito dal Provvedimento di revoca n. 5092/509 del 28.06.2024.

All'udienza del 16 luglio 2025, il P.M. ha confermato che vi è stata l'integrale restituzione del contributo e degli interessi alla Regione e, nel rimettersi alle valutazioni del Collegio, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'Avvocato COGHE si è associato alla richiesta della Procura. Ha, comunque, rappresentato che nel processo penale il sig. SPANU è stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste; il giudice penale ha, infatti, riconosciuto che il diverso utilizzo dell'imbarcazione, acquistata nel 2015, è dipeso dal rischio che il contributo non fosse concesso, mentre quando questo è stato erogato, nel 2021, di fatto il sig. SPANU non aveva più interesse a proseguire l'iniziativa imprenditoriale.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione prende atto dell'avvenuta restituzione delle somme richieste in citazione da parte dei convenuti alla Regione Autonoma della Sardegna, comprensive degli interessi.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 22/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus